

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 43
ad iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Assenti, Ausili, Baiocchi, Borroni, Leonardi, Putzu

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE DIMORE, VILLE,
COMPLESSI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO, PARCHI E
GIARDINI DI VALORE STORICO-CULTURALE DELLA REGIONE

Signori Consiglieri,

la proposta di legge in esame è diretta ad istituire e rendere operante, a livello regionale, la Rete delle dimore, ville, parchi e giardini di valore storico e culturale insistenti nel nostro territorio, in conformità all'articolo 9 della Costituzione e all'assetto delle competenze delineato nell'articolo 117, comma terzo della medesima Carta Costituzionale che attribuisce alla competenza legislativa concorrente Stato-Regioni l'attività di "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e quella di promozione ed organizzazione di attività culturali."

L'obiettivo finale del legislatore regionale (articolo 1) è infatti quello di promuovere e far conoscere l'importante patrimonio immobiliare di valore storico-culturale, paesaggistico e ambientale marchigiano, trattandolo come un prodotto unitario ed organico di indubbia rilevanza turistica, mediante la creazione di uno specifico brand e l'ausilio degli strumenti informatici e telematici ed incentivando progetti diretti a rendere tali beni il più facilmente possibile disponibili e godibili in piena sicurezza da parte del pubblico. L'inserimento nella Rete costituisce indubbiamente un primo passo per una migliore e più ampia conoscenza di questa tipologia di beni, facendo emergere un quadro vasto ed eterogeneo di ricchezze territoriali meritevoli di sostegno e valorizzazione mediante la loro fruizione da parte del grande pubblico. E' infatti evidente che la mappatura di tali beni costituisce uno strumento indispensabile per comprendere i caratteri e i valori di questo insieme di luoghi della cultura non sempre noto e sufficientemente sponsorizzato.

L'intervento normativo in esame (articolo 2) prevede che possono essere inseriti nella istituenda Rete le dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, appartenenti a soggetti pubblici e privati, che siano già stati dichiarati beni di interesse culturale o di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 13 e 140 del d.lgs. 42/2004. L'accreditamento alla Rete, che avverrà secondo i criteri e le modalità individuati dalla Giunta regionale, è requisito indispensabile per beneficiari dei contributi regionali e delle altre forme di sostegno previsti dall'articolo 5.

I beni inseriti nella Rete saranno identificabili (articolo 3) mediante uno specifico logo, mediante il quale la Regione promuove la propria immagine culturale, che i proprietari dei beni potranno utilizzare sul materiale informativo e segnaletico a disposizione dei potenziali visitatori.

Nell'ottica di valorizzare e favorire la conoscenza e quindi la fruizione dei beni inseriti nella Rete, il successivo articolo 4 impegna la Regione a svolgere campagne promozionali e azioni di comunicazione, proponendo nuovi itinerari turistici e attivando strategie comunicative multicanale, nonché a garantire in modo generalizzato l'accesso alle informazioni desumibili dalla Rete mediante apposito spazio web sul sito regionale.

L'articolo 5 autorizza la Regione ad erogare, tra l'altro, ai proprietari dei beni in questione contributi regionali al fine di favorire la realizzazione di progetti di restauro, risanamento conservativo, recupero e manutenzione straordinaria dei medesimi secondo criteri e modalità che saranno individuati dalla Giunta regionale. La disposizione normativa subordina, tra l'altro, la concessione di tali provvidenze regionali al mantenimento, a pena di decadenza, per almeno 10 anni, della fruibilità pubblica del bene.

Per svolgere funzioni consultive e di coordinamento che siano di supporto alla Giunta regionale

nello svolgimento delle varie attività previste, l'articolo 6 contempla l'istituzione, presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di beni ed attività culturali, di un Comitato tecnico consultivo, quale strumento idoneo a favorire ogni possibile sinergia e confronto tra i soggetti attuatori e i destinatari della legge.

Tale organismo, composto da dirigenti delle strutture organizzative regionali coinvolte nell'attuazione della legge e da rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale nei settori della valorizzazione dei beni inseriti nella Rete nonché della tutela ambientale, è chiamato, tra l'altro, ad esprimere il proprio parere sulle varie domande di accreditamento alla Rete che saranno inviate all'amministrazione regionale. Viene, a tale proposito, attribuito alla Giunta regionale l'onere di individuare i criteri e le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato.

L'articolo 7 contiene le disposizioni necessarie per garantire l'attuazione della legge.

L'articolo 8 detta le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 9 contiene le norme finali.

Scheda economico-finanziaria P.d.L. "Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della Regione"

[illegible]